



Università degli Studi di Messina

Norme in materia di studenti a tempo parziale *(Emanato con D.R. n° 2009 del 31 Luglio 2012)*

Art. 1

Ambito di applicazione e opzione a favore del regime di impegno a tempo parziale

1. Gli studenti che versino nelle condizioni di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento didattico di Ateneo possono scegliere, all'atto dell'immatricolazione ad un Corso di studio, sulla base di una motivata autocertificazione, di seguire un percorso formativo, articolato in un numero di anni pari al doppio della durata normale del Corso stesso, formulato ai sensi dell'art. 2.
2. L'opzione a favore del regime di impegno a tempo parziale può essere manifestata altresì da studenti che si trovino in regime di tempo pieno al momento del rinnovo della iscrizione agli anni successivi, purché ancora in corso. In tal caso, il nuovo percorso formativo si articolerà in un numero di anni pari al doppio degli anni residui. È data facoltà agli studenti in regime di impegno a tempo parziale di optare, al momento del rinnovo della iscrizione, per il regime a tempo pieno.
3. L'opzione formulata per la scelta del regime di impegno a tempo parziale non modifica la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici.
4. Lo studente impegnato a tempo parziale che non consegua il titolo di studio entro il termine concordato è iscritto come fuori corso, con regime di impegno a tempo pieno.

Art. 2

Competenze dei Consigli di corso di studio

1. A norma dell'art. 27, comma 3, del regolamento didattico di Ateneo, i Consigli di corso di studio definiscono i percorsi formativi (che devono prevedere per ogni anno un numero di crediti pari, di regola, alla metà di quelli previsti per un'annualità del percorso ordinario) e adottano eventualmente misure di sostegno nei riguardi degli studenti a tempo parziale.
2. Con specifico riguardo ai corsi di studio a frequenza obbligatoria, è facoltà dei relativi Consigli di delineare percorsi formativi per gli studenti a tempo parziale che concilino l'obbligo di frequenza, al cui adempimento gli studenti stessi sono in ogni caso tenuti, con le esigenze di funzionalità del servizio didattico.

Art. 3

Passaggio ad altro corso di studio

In caso di passaggio ad altro Corso di studio lo studente è tenuto a rinnovare l'opzione per il regime prescelto.

Art. 4

Disciplina di carattere finanziario

A norma del presente regolamento, fermo restando l'acconto sulla tassa d'iscrizione si applica, per ogni anno accademico di iscrizione come studente a tempo parziale, una riduzione sul saldo pari al 40% del dovuto.

2. La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti non impegnati a tempo pieno è valida solo per il periodo concordato; qualora lo studente vada fuori corso, rispetto alla durata concordata, deve versare le tasse nella misura ordinaria.

Art. 5

Passaggio dal regime a tempo parziale al regime a tempo pieno in corso d'anno accademico

In casi eccezionali, debitamente documentati e motivati, lo studente in regime di tempo parziale può essere autorizzato dal Senato accademico a passare, in corso d'anno, al regime a tempo pieno, pagando le tasse in misura ordinaria.